**Regolamento Interno della Comunità Energetica**

*Articolo 1*

*Oggetto del Regolamento*

1.1

Il presente Regolamento, redatto e approvato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha lo scopo di disciplinare la determinazione degli importi afferenti le quote associative dei membri costituenti la Comunità Energetica denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), nonché la modalità di redistribuzione degli incentivi e l’individuazione del soggetto Referente, in applicazione ed in ossequio di quanto previsto dallo statuto della Comunità Energetica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegato al presente atto.

1.2

La Comunità Energetica è governata dalle disposizioni dello Statuto e dal presente Regolamento che vincola tutti i soci.

1.3

Il presente Regolamento è volto al perseguimento degli scopi sociali della Comunità Energetica a diretto vantaggio dei Membri.

*Articolo 2*

*Quote Associative*

2.1

La quota associativa è definita in 15 € e deve essere versata in unica soluzione sul conto corrente della Comunità Energetica.

La quota associativa si intende da erogarsi ogni anno/una tantum.

2.2

In caso di recesso dalla Comunità Energetica ogni membro ha/non ha diritto alla restituzione della quota associativa.

*Articolo 3*

*Criteri di Calcolo dei Benefici*

3.1

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti in **relazione a ciascun impianto di produzione** della Comunità Energetica.

I contributi economici sono di tre tipologie:

1. incentivazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CACER (**CACI**), anche detta “**tariffa incentivante**” o “**tariffa premio**” a sua volta suddivisa in:
	1. **tariffa premio base riconoscibile a tutti i soci**;
	2. **tariffa premio eccedentaria** destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
2. **valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata**, ovvero la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera ARERA (**CACV**);
3. **ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE (RID**); il RID rimane nella disponibilità della comunità energetica esclusivamente in caso di esplicito mandato dai produttori alla comunità energetica ed a condizione che la richiesta sia relativa a tutti gli impianti di produzione.

3.2

La tariffa incentivante CACI e la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata CACV avvengono attraverso il seguente meccanismo:

1. l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa (acconto);
2. il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).

Il pagamento del Ritiro Dedicato RID avviene con modalità similari (ovvero acconti mensili relativi all’energia immessa in rete e conguaglio.

3.3

I valori economici sono così definiti:

* per l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa CACI il valore economico è definito dalle regole applicative pubblicate dal GSE paragrafo “*2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante*“
* valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata CACV il valore economico è definito dalle regole applicative pubblicate dal GSE paragrafo “*2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata* “.
* Per il ritiro dedicato il valore economico è dipendete dal prezzo zonale definito dal mercato dell’Energia.

3.4

La tariffa premio CACI (base + eccedentaria) e la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata CACV sono così distribuite:

Ai produttori: 50% della Tariffa Premio riconosciuta sullo specifico impianto nella disponibilità di ciascun produttore

Ai consumatori: 50% della tariffa Premio complessiva, distribuita in proporzione alla quota consumata da ogni consumatore, decurtata dei costi di gestione della comunità energetica.

**Resta inteso che la tariffa premio CACI eccedentaria non può essere distribuita alle aziende (produttrici e consumatrici); pertanto in caso di superamento dei valori soglia (45% in caso di accesso al contributo in conto capitale, 55% negli altri casi), la tariffa premio riconoscibile alle aziende viene proporzionalmente decurtata, fermo restando che la tariffa premio riconoscibile alle aziende produttrici non potrà in nessun caso essere inferiore al 40%.**

Il residuo sarà trattenuto dalla Comunità Energetica per sostenere i costi di gestione della Comunità Energetica.

L’assemblea dei soci può deliberare di non distribuire gli incentivi e di utilizzare parte dei benefici economici della comunità per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, in particolare per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune.

Il ricavo da Ritiro dedicato eventualmente incassato dalla CER viene riconosciuto interamente al produttore. Se il produttore coincide con la CER il ricavo da Ritiro dedicato viene interamente trattenuto ed i soci potranno deliberare eventuali modalità di distribuzione.

3.5

La tariffa premio CACI (base + eccedentaria) e la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata CACV sono erogate in unica soluzionenell’anno successivo a quello di riferimento, entro 30 giorni dal conguaglio eseguito dal GSE.

Il ricavo da Ritiro dedicato viene erogato con cadenza trimestrale, a 30 giorni fine mese dall’avvenuto incasso relativo all’ultimo mese del trimestre (ricavo relativo al mese di marzo, incassato nel mese di aprile, pagamento al 31 maggio del trimestre gennaio-marzo).

Resta salvo il diritto della CER di richiedere la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso entro 30 giorni a semplice richiesta.

*Articolo 4*

*Individuazione Referente*

4.1

Con il presente Regolamento i Membri individuano univocamente come soggetto referente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il Referente cosi individuato potrà essere sostituito previa decisione assunta a maggioranza assoluta dai Membri della Comunità Energetica. Il referente sarà responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa come calcolato e documentato dal GSE in base al criterio stabilito all’art. 3 con facoltà di delega di tali attività a un soggetto terzo nel rispetto della legge applicabile.

4.2

I Membri conferiranno quindi un mandato al Referente per le seguenti attività:

1. Per la Gestione Tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell’Associazione;
2. Per il Trattamento dei dati dei Membri;
3. Per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l’ottenimento degli incentivi previsti;
4. Per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell’accesso agli incentivi e dell’eventuale riparto degli stessi
5. Per l’accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Membro ai fini della ripartizione die benefici di cui all’art.